

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 28/05/2026

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 02/02/2018 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione in n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/08/2023, previa emissione del relativo conteggio.

L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: *"1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 924,00, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria*

al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

Il resistente, regolarmente costituito nel presente procedimento, chiedeva in via preliminare la sospensione dello stesso, alla luce di quanto statuito dal Giudice di Pace di Palermo e dal Tribunale di Como, che hanno rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2008/48.

I più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, 2 co., del D.L. n. 73/21, inoltre, richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra cui sono ricompresi gli oneri erariali, le spese di istruttoria ed i costi di intermediazione.

In ogni caso la disciplina di derivazione comunitaria non trova applicazione alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, dall'art. 6-*bis* del D.P.R. n. 180/1950 che, in quanto *lex specialis*, non risulta colpito da alcuna dichiarazione di incostituzionalità né appare interessato dalle pronunce della Corte di Giustizia.

Il convenuto evidenziava anche la carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso dei costi di intermediazione, in quanto inerenti a prestazioni già eseguite da terzi in favore del consumatore.

Nel merito l'intermediario rilevava di avere già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile, ovvero gli interessi non maturati al TAN contrattuale, pari ad € 1.054,88.

L'intermediario formulava al Collegio le seguenti conclusioni: "1) *in via principale*: - *rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato da.... pari ad € 1.054,88*; - *rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria, degli oneri erariali e dei costi di intermediazione*; - *rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza*; - *rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali*. 2) *in via subordinata*: - *nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 1.054,88*".

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Il resistente ha chiesto preliminarmente la sospensione del procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE rappresentando che, in due giudizi incardinati presso il Giudice di Pace di Palermo ed il tribunale di Como, era stato disposto il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva UE 2008/48.

Si evidenzia, tuttavia, che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione del procedimento, né si tratta di una litispendenza in senso tecnico, dal momento che il rinvio pregiudiziale ha riguardato diversi giudizi (in senso conforme, Collegio ABF Torino, n. 1104/2025; Collegio ABF Milano, n. 2074/2025).

Ne deriva che la predetta eccezione non può trovare accoglimento.

Il resistente eccepisce in via preliminare anche il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai costi di intermediazione, che sono stati addebitati al cliente in sede di stipula del contratto ma sono stati integralmente versati all'intermediario del credito, effettivo *accipiens* della somma.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, invece, le eventuali scelte organizzative dell'intermediario, che decida di avvalersi di una rete di agenti o mediatori, non devono ricadere sui clienti ed i relativi costi, riportati nei contratti di finanziamento, sono soggetti a riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies TUB (in senso conforme, Collegio ABF Milano, n. 2083/2024; Collegio ABF Palermo, n. 3642/2024; Collegio ABF Napoli, n. 8698/2023; Collegio ABF Bari, n. 4878/2023).

Ne consegue che anche tale eccezione preliminare deve essere respinta.

Il resistente sostiene, inoltre, che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Ne consegue, quindi, che la Corte Costituzionale ha fatto ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, con conseguente applicazione della sentenza Lexitor al caso di specie (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 7202/2023 e n. 7242/2023).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21) richiamata dall'intermediario convenuto la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione degli oneri, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, n. 7428/2024).

Entrambe le predette eccezioni preliminari, quindi, devono essere anch'esse respinte.

Passando alla trattazione del merito, invece, il vigente art. 125-sexies TUB, come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in*

violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni".

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".*

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 65.

Parte ricorrente chiede la restituzione pro-quota delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, per un ammontare complessivo pari ad € 924,00, oltre interessi e spese legali.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, da cui si evincono i costi del credito, la quietanza liberatoria ed il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, occorre stabilire la natura *up front* o *recurring* degli oneri oggetto di domanda, applicando i criteri di rimborso enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 26525/2019, ovvero: il criterio di proporzionalità lineare per i costi *recurring*, salvo che non sia stato contrattualmente previsto un diverso criterio; il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) per i costi *up front*, in assenza di una diversa pattuizione.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi e la descrizione contenuta nel contratto le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione sono di natura c.d. *up front*, trattandosi di attività preliminari alla stipula.

Ne consegue che parte ricorrente ha diritto alla restituzione - secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi" - di € 182,84 per le spese di istruttoria e di € 274,41 a titolo di commissioni di intermediazione, per un ammontare di € 457,35.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente l'importo complessivo di € 457,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

La richiesta di restituzione di eventuali rate versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in

eccedenza deve essere respinta, atteso che risulta completamente priva di riscontro sotto il profilo probatorio.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante la natura seriale del ricorso e la mancata presenza di questioni giuridiche complesse (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF n. 3498/2012, n. 6174/2016 e n. 4580/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 457,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE